

Istituto Comprensivo Statale
di Grantorto

Regolamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2019 con delibera n. 58

INDICE

Premessa	Pag. 3
Riferimenti normativi	Pag. 4
Definizioni	Pag. 5
Le responsabilità ed i ruoli delle varie figure coinvolte	Pag. 9
Procedura	Pag. 12
Tabella di riferimento	Pag. 13
Sanzioni per l'utilizzo non consentito dei dispositivi elettronici	Pag. 14
Modulo di segnalazione – Allegato 1	Pag. 16
Modulo di raccolta dati – Allegato 2	Pag. 17

Premessa

La scuola, essendo un luogo di formazione, inclusione ed accoglienza, è fortemente impegnata sul fronte della prevenzione di ogni forma di violenza, compreso il contrasto al bullismo, attraverso l'attivazione di strategie aventi lo scopo di prevenire comportamenti potenzialmente a rischio da parte degli alunni o per arginarli.

Inoltre, la rapida diffusione di internet e delle tecnologie, non accompagnata da una profonda conoscenza delle potenzialità e soprattutto dei possibili rischi a cui ci si espone nel loro utilizzo, ha portato alla nascita e all'esplosione del fenomeno del cyberbullismo, ossia una forma di bullismo esercitata attraverso un uso improprio dei social networks. Si tratta di vere e proprie forme di aggressioni e molestie, spesso caratterizzate dall'anonimato e da un mancato confronto reale che non permettono di rendersi conto della sofferenza provata da chi ne è vittima. Inoltre, la velocità di comunicazione e la facilità di accesso ad Internet fanno in modo che fenomeni di cyberbullismo raggiungano in poco tempo un numero considerevole di persone aumentando il disagio e la sofferenza nella vittima che in molti casi si vergogna di chiedere aiuto e non riesce a superare il trauma subito. Purtroppo, il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo, crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che è necessario conoscere per imparare ad evitare o a fronteggiare.

Il nostro Istituto si impegna a limitare il diffondersi di queste forme di violenza (fisica e psicologica) da parte degli adolescenti, attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, per far crescere e sviluppare il senso della legalità, il benessere, l'educazione e il senso civico degli studenti.

Riferimenti normativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le possibili forme, così come previsto:

- ✓ dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- ✓ dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- ✓ dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- ✓ dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- ✓ dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- ✓ dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR ottobre 2017 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- ✓ dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”*;
- ✓ dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- ✓ dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- ✓ dalla legge 71/2017 *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*.

Definizioni

Che cos'è il bullismo?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, protratte nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).

Più in dettaglio negli episodi di bullismo possiamo trovare le seguenti figure:

- Il bullo: è il bambino/adolescente più forte e più popolare della media dei coetanei. Dimostra un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.
- La vittima: La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa e insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. La vittima provocatrice richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intera classe.
- Gli osservatori: Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei, i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Innanzitutto bisogna chiarire che il bullismo non è un semplice scherzo di cattivo gusto o un litigio tra compagni, poiché:

1. lo scherzo ha come intento il divertimento di tutti e non la derisione di un singolo;
2. i litigi sono conflitti episodici che avvengono nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Affinché si possa parlare di bullismo dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro), acquisire prestigio e/o gratificazione;

- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

1. fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. Si può parlare di bullismo fisico quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè quando il bullo aggredisce la vittima con: spintoni, sgambetti, schiaffi, calci, pugni, strattoni, afferrando la vittima per i vestiti, sbattendola al muro, mettendola alle strette in un angolo, introdurla in altri luoghi con la forza, cercare di spogliarla etc.
2. verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); quindi, il bullismo verbale è quando le prevaricazioni avvengono solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio: insulti, prese in giro, fastidiosi nomignoli, piccole minacce.
3. relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima)
4. sociale: con bullismo sociale si intendono tutti i comportamenti che il bullo adotta per isolare la vittima dal gruppo dei pari, attraverso l'emarginazione, l'esclusione da gruppi e dai giochi, la diffamazione, cioè parlare male della vittima con gli altri compagni per metterla in cattiva luce. Inoltre il bullo tende ad incolpare la vittima ingiustamente di atti che non ha commesso.
5. strumentale: per bullismo strumentale si intendono tutte quelle azioni che mirano al danneggiamento o all'appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima.

Bisogna precisare che, nonostante a volte il bullismo psicologico venga citato come una forma a sé stante, tutte le tipologie di bullismo provocano disagi psicologici.

Che cos'è il cyberbullismo?

Uno dei più importanti studiosi di bullismo, Peter Smith, definisce il cyberbullismo "una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, a danno di un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi". Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende quindi tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete. L'obiettivo del bullo è sempre lo stesso: molestare la vittima, minacciarla, deriderla.

Dal punto di vista legislativo il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la*

diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art.1).

Il passaggio alla Scuola Secondaria di I grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone. Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi in età pari ai 9/10 anni. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che i ragazzi imparano velocemente copiando il comportamento dei loro genitori e compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale. I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato che i bulli sono perseguibili penalmente.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming**: è una forma di cyberbullismo atipica, in quanto i messaggi elettronici, violenti e volgari, sono inviati da due contendenti che hanno lo stesso potere, che non necessariamente si frequentano nella vita reale e che si affrontano “ad armi pari”, per una durata temporale delimitata dall'attività on line condivisa. Può essere utile sapere che durante la partecipazione alle chat (soprattutto le ragazze) e ai videogiochi interattivi (soprattutto i ragazzi), moltissimi preadolescenti ed adolescenti si “divertono”, insultandosi reciprocamente.
- **Harassment**: consiste in messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso l'uso del computer e/o del telefonino. Accanto ad e-mail, sms, mms, post offensivi, pubblicazioni moleste su Blog e spyware per controllare i movimenti on line della vittima, le telefonate mute rappresentano sicuramente la forma di molestia più utilizzata dai cyberbulli, soprattutto nei confronti del sesso femminile.
- **Cyberstalking**: quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyberstalking, facilmente riscontrabile nell'ambito di relazioni

fortemente conflittuali con i coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari.

- **Denigration:** a differenza di quanto avviene nel cyberstalking, l'attività offensiva ed intenzionale del cyberbullo, che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un coetaneo, può concretizzarsi anche in una sola azione al fine di ridicolizzarlo.
- **Impersonation:** se uno studente viola l'account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può, allora, farsi passare per questa persona e inviare messaggi con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.
- **Outing e trickery:** dopo un periodo di apparente amicizia, nel corso del quale viene in possesso di informazioni riservate sul conto della futura vittima, il cyberbullo pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) del coetaneo e le sue fotografie riservate ed intime e/o sollecita "l'amico" a condividere on line dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, un compagno di classe o un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete.
- **Sexting:** è l'invio di fotografie a sfondo sessuale via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Se dette immagini, ottenute tramite la confidenza tra due persone, viene divulgata illegittimamente in rete, si tratta di cyberbullismo.
- **Exclusion:** il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online ("lista di amici"), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Spesso gli studenti per indicare questa prepotenza utilizzano il termine "bannare".
- **Cyberbashing o happy slapping:** si tratta di un comportamento criminale che ha inizio nella vita reale (un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino) e che poi continua, con caratteristiche diverse, on line: le immagini, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione, possono essere, commentate e votate.

Le responsabilità ed i ruoli delle varie figure coinvolte

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del Bullo Minore: trova applicazione l'art. 2046 del c.c. Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo insieme ai genitori e alla Scuola.

b) Culpa in educando dei genitori: di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. Si applica l'articolo 2048 del codice civile, primo comma, che recita: "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi." A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva. La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola: dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Sez.III n. 2657/03) che sancisce come "non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose." Per quanto concerne la culpa in organizzando della scuola, essa ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull'insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge anche a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- si informano delle azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, chat, post) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

PROCEDURA

AZIONE	PERSONE COINVOLTE
1) SEGNALAZIONE Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo (All. 1 da inviare al DS ed al Referente bullismo - protocollo riservato della scuola)	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA e AEC
2) RACCOLTA INFORMAZIONI Raccogliere informazioni (All. 2) Verificare e valutare le informazioni	Dirigente Scolastico Referenti bullismo Consiglio di classe Docenti Personale ATA e AEC
3) INTERVENTI EDUCATIVI Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussione in classe Informare e coinvolgere i genitori Responsabilizzare gli alunni coinvolti Ri/stabilire regole di comportamento in classe Eventuale counselling/sportello ascolto	Dirigente Scolastico Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse Docenti Alunni Genitori Esperti esterni
4) INTERVENTI DISCIPLINARI/SANZIONI Convocazione dei genitori del bullo/cyberbullo Convocazione straordinaria del Consiglio di classe/interclasse Scelta dell'opportuno provvedimento a seconda della gravità dei fatti, tra quelli indicati nella tabella riportata in seguito	Dirigente Scolastico Consiglio di classe/interclasse
5) VALUTAZIONE Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costanti - se la situazione continua: proseguire con gli interventi	Consiglio di classe/interclasse Docenti

TABELLA DI RIFERIMENTO

<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p style="text-align: center;">INFRAZIONE</p> <p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p> <p style="text-align: center;"><u>IMPORTANTE</u></p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc</p>	<p style="text-align: center;">QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</p> <p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 3 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 3 a 15 gg</i></p>
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p style="text-align: center;">INFRAZIONE</p> <p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p style="text-align: center;"><u>IMPORTANTE</u></p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p style="text-align: center;">QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</p> <p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 3 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 3 a 15 gg</i></p>
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<p style="text-align: center;">INFRAZIONE</p> <p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne ...)</p> <p style="text-align: center;"><u>IMPORTANTE</u></p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine</p>	<p style="text-align: center;">QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</p> <p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p>

	social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)	<i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 3 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 3 a 15 gg</i>
--	--	---

La scelta del nostro Istituto Comprensivo di vietare l'utilizzo di smartphone, tablet o altri dispositivi elettronici con accesso alla rete internet durante il tempo scuola ha lo scopo di contenere la diffusione di contenuti nocivi sul web (*Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" emanate dal MPI il 15 marzo 2007*).

Resta inteso che il personale docente può concedere l'utilizzo di dispositivi elettronici per fini didattico-educativi, informando i genitori per tempo.

A tal proposito si informa che, nel caso uno studente venga sorpreso nell'utilizzo di smartphone, tablet o di altri dispositivi elettronici potenzialmente in grado di accedere alla rete senza l'autorizzazione del personale scolastico, potrà incorrere in una delle sanzioni riportate nella seguente tabella:

SANZIONI PER L'UTILIZZO NON CONSENTITO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

INFRAZIONE	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO	COMPETENZA
L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifiche di messaggi)	Prima volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul libretto personale)	Docente che successivamente informa gli altri insegnanti
	Uso reiterato	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia ed in seguito provvedimento disciplinare del CdC o del Team	Docente + Cdc per eventuale provvedimento disciplinare
L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Prima volta	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; il docente valuta, a seconda dell'entità dell'infrazione, se restituire il dispositivo a fine lezione o consegnarlo ai genitori.	Docente che successivamente informa gli altri insegnanti

	Uso reiterato	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia ed in seguito provvedimento disciplinare del CdC o del Team	Docente + CdC per eventuale provvedimento disciplinare
L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa; nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul libretto personale)	Docente che successivamente informa gli altri insegnanti
L'alunno effettua riprese audio, foto o video nell'ambiente scolastico (aule, bagni, palestra, mensa, cortile ecc)		Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul libretto personale), provvedimento disciplinare di sospensione	Docente + CdC per il provvedimento disciplinare
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video realizzati in ambiente scolastico ed in piena in violazione delle norme sulla privacy		Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul libretto personale). Intervento del DS/delegato e convocazione delle parti coinvolte; Provvedimento disciplinare di sospensione fino a 15 giorni o più a seconda della gravità	Docente + CdC per il provvedimento disciplinare

Allegato 1

MODULO DI SEGNALAZIONE

MODULO SEGNALAZIONE EVENTO		
Data Evento:	Ora:	Luogo:

DESCRIZIONE EPISODIO

--

Ambito di accadimento:	
Soggetti coinvolti:	
Eventuali testimoni:	
Eventuali persone ritenute responsabili dei fatti:	
Tipo di violazione commessa:	

Firma dell'Insegnante

Timbro dell'Istituto Scolastico

Firma del Dirigente

Allegato 2

RACCOLTA INFORMAZIONI

RIFERIMENTO ALL' EVENTO

Data Evento:	Ora:	Luogo:
---------------------	-------------	---------------

FONTI – MODALITA' DI CONOSCENZA DELL'EVENTO

Testimonianze	
Dati oggettivi comprovati	
Persone informate sui fatti	
Persone interpellate (a prescindere dalle risposte ricevute)	

Firma dell'Insegnante

Timbro dell'Istituto Scolastico

Firma del Dirigente
